

# **Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)**

## **Modifica del 6 marzo 2013**

Approvata dal Consiglio federale il 14 giugno 2013

---

*Il Consiglio dei PF  
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 marzo 2001<sup>1</sup> sul personale del settore dei PF è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti:

- a. i membri delle direzioni degli istituti, esclusi i presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca (altri membri delle direzioni degli istituti);

*Art. 7, rubrica e cpv. 5*

Colloquio di valutazione e di promozione

<sup>5</sup> Con i collaboratori che sono impiegati a tempo determinato da più di cinque anni ai sensi dell'articolo 17b della legge del 4 ottobre 1991<sup>2</sup> sui PF deve essere redatta al massimo entro quattro anni una pianificazione scritta della carriera. Il documento deve essere rielaborato al massimo dopo tre anni.

*Art. 17 cpv. 2*

<sup>2</sup> In caso di modifiche del contratto, si cerca di trovare soluzioni consensuali. Se il collaboratore rifiuta la modifica del contratto, quest'ultima può essere attuata solo tramite disdetta ai sensi dell'articolo 20a.

*Art. 18 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il periodo di prova dura di regola tre mesi. Per il personale scientifico e il personale con funzioni speciali di supporto esso può durare fino a un massimo di sei mesi.

<sup>1</sup> RS 172.220.113  
<sup>2</sup> RS 414.110

*Art. 19 cpv. 2 e 3**<sup>2</sup> Abrogato*

<sup>3</sup> I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 10 LPers.

*Art. 20**Abrogato**Art. 20a* Termini di disdetta

<sup>1</sup> Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente:

- a. nei primi due mesi con un termine di disdetta di sette giorni;
- b. a partire dal terzo mese con un termine di disdetta di un mese, entro la fine del mese successivo alla disdetta.

<sup>2</sup> Al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente entro la fine di ogni mese. Si applicano i seguenti termini di disdetta:

- a. un mese nel primo anno di servizio;
- b. tre mesi a partire dal secondo anno di servizio.

<sup>3</sup> In singoli casi è possibile concordare un termine di disdetta più lungo. Tale termine non deve essere superiore a sei mesi.

<sup>4</sup> In singoli casi il datore di lavoro può concedere agli impiegati un termine di disdetta più breve se non vi si oppongono interessi fondamentali.

*Art. 21, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 2 lett. a, c e d*

(art. 10, 19, 31 e 33 LPers)

<sup>2</sup> Hanno priorità rispetto al licenziamento:

- a. *Abrogata*
- c. il sostegno in caso di riorientamento professionale o ricerca di un altro posto ritenuto ragionevolmente esigibile all'esterno del settore dei PF;
- d. il sostegno in caso di formazione professionale continua;

*Art. 29 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per l'esercizio della funzione come altro membro della direzione di un istituto può essere versata un'indennità di funzione.

**Art. 49** Indennità

(art. 19 cpv. 3 e 5 LPers)

<sup>1</sup> In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo percepisce un'indennità se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni;
- b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età;
- c. il collaboratore esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;

<sup>2</sup> In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata un'indennità.

<sup>3</sup> L'indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

<sup>4</sup> Per il calcolo dell'indennità occorre considerare in particolare:

- a. i motivi della conclusione del rapporto di lavoro;
- b. l'età;
- c. la situazione personale e lavorativa;
- d. la durata dell'impiego.

<sup>5</sup> Non è corrisposta alcuna indennità in caso di reimpiego immediatamente successivo all'attuale rapporto presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers. È fatto salvo l'articolo 34c capoverso 2 LPers.

<sup>6</sup> I collaboratori che entro un anno vengono reimpiegati da un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere l'indennità in misura proporzionale.

<sup>7</sup> La risoluzione senza colpa e la cessazione consensuale del contratto di lavoro degli altri membri delle direzioni degli istituti sono rette dall'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>3</sup> sul settore dei PF.

**Art. 52, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 2 lett. c**

(art. 17 e 17a cpv. 4 LPers)

<sup>2</sup> Sono computati come tempo di lavoro:

- c. per la nascita di un figlio proprio (congedo paternità) 10 giorni

**Art. 56** Occupazioni accessorie dei collaboratori

<sup>1</sup> Sono considerate occupazioni accessorie in particolare gli obblighi d'insegnamento esterni, le attività di consulenza, i mandati in consigli d'amministrazione, l'esercizio di incarichi pubblici e altri servizi o prestazioni che i collaboratori di un PF o di un istituto di ricerca svolgono gratuitamente o a pagamento per conto proprio o di terzi.

<sup>3</sup> RS 414.110.3

<sup>2</sup> I collaboratori devono richiedere un'autorizzazione per le occupazioni accessorie in caso di:

- a. eventuale conflitto con gli interessi del PF o dell'istituto di ricerca;
- b. eventuali ripercussioni sull'adempimento dei compiti;
- c. eventuale danno alla reputazione del PF e dell'istituto di ricerca;
- d. eventuale impiego dell'infrastruttura del PF o dell'istituto di ricerca; o
- e. assunzione di un mandato in un consiglio d'amministrazione.

<sup>3</sup> In caso di dubbio i collaboratori informano i propri superiori.

<sup>4</sup> La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente in tempo utile prima dell'inizio dell'occupazione. Nella domanda è precisato:

- a. il tipo di occupazione accessoria;
- b. l'onere temporale previsto;
- c. il tipo e l'estensione dell'utilizzo dell'infrastruttura;
- d. la durata del mandato nel consiglio d'amministrazione.

*Art. 56a*            Occupazioni accessorie degli altri membri delle direzioni  
degli istituti

<sup>1</sup> Per l'esercizio delle occupazioni accessorie da parte degli altri membri delle direzioni degli istituti si applica l'articolo 7a dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>4</sup> sul settore dei PF.

<sup>2</sup> Su richiesta il Consiglio dei PF decide in merito alla rinuncia totale o parziale alla consegna della parte di reddito da occupazioni accessorie secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del 19 dicembre 2003<sup>5</sup> sulla retribuzione dei quadri.

*Art. 56b*

*Ex articolo 56a*

*Sezione 3a (art. 65a) e Allegato 3*

*Abrogati*

<sup>4</sup> RS 414.110.3

<sup>5</sup> RS 172.220.12

## II

L'ordinanza del 18 settembre 2003<sup>6</sup> sul corpo professorale dei PF è modificata come segue:

*Art. 13 cpv. 3 e 4*<sup>3</sup> *Abrogato*

Ai professori che, al momento in cui un licenziamento diventa effettivo, hanno compiuto il 58° anno d'età pur non avendo raggiunto il limite d'età di cui all'articolo 21 della legge del 20 dicembre 1946<sup>7</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e sono impiegati da dieci anni nel settore dei PF viene versata una rendita di vecchiaia secondo le disposizioni del regolamento di previdenza del 3 dicembre 2007<sup>8</sup> della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF (RP-PF 2). Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d'invalidità secondo l'articolo 57 RP-PF 2. I PF rimborsano alla Cassa pensioni della Confederazione la parte della rendita scoperta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. La rendita transitoria non è finanziata dal datore di lavoro.

*Art. 13a* Indennità

<sup>1</sup> Se il rapporto di lavoro viene disdetto senza colpa da parte del professore, quest'ultimo ha diritto a un'indennità.

<sup>2</sup> L'indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

<sup>3</sup> Per il calcolo dell'indennità occorre considerare in particolare:

- a. i motivi della conclusione del rapporto di lavoro;
- b. l'età;
- c. la situazione personale e lavorativa;
- d. la durata dell'impiego;
- e. l'eventuale impiego successivo presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers.

<sup>4</sup> La persona interessata che entro un anno viene reimpiegata da un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è tenuta a rifondere l'indennità in misura proporzionale.

6 RS 172.220.113.40

7 RS 831.10

8 RS 172.220.142.2

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

6 marzo 2013

In nome del Consiglio dei PF:

Il presidente, Fritz Schiesser